

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 484

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 6 aprile 1949 (Stampato n. 279)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E AD *INTERIM* DEL BILANCIO  
(PELLA)

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 9 aprile 1949*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome.

### ART. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

ART. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità, nonché alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della Provincia.

Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

ART. 4.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal Pretore con ordinanza non soggetta a reclamo.

ART. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa iniziale di lire un miliardo ottocentosettantamila (lire 1.870.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-1950.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 935 milioni relativa all'esercizio 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

ART. 6.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali.